

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 14 gennaio 2020 (2 BvR 2055/16) sulla rimozione dall'incarico di un funzionario pubblico**

31/03/2020

Il Tribunale costituzionale federale ha respinto il ricorso diretto di un ex agente di polizia del *Land* Baden-Württemberg, e dunque di un funzionario pubblico, che era stato rimosso dal servizio con un semplice atto amministrativo (*Verwaltungsakt*) in conformità alla legge del *Land* modificata nel 2008¹.

Il ricorrente è stato capo di una stazione di polizia e, allo stesso tempo, ha lavorato come amministratore delegato di due imprese di costruzione. A questo proposito, è stato condannato penalmente varie volte, in particolare per frode e falso documentale, da ultimo a una pena detentiva con sospensione condizionale. Nel dicembre 2011, la centrale di polizia competente lo ha rimosso dal servizio. Il suo ricorso contro questa decisione è stato respinto in tutti i gradi di giudizio.

Ad avviso del Tribunale costituzionale, la rimozione dal servizio pubblico tramite atto amministrativo non viola i principi tradizionali a tutela della categoria dei pubblici funzionari ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della Legge fondamentale (LF).

I funzionari godono, in base a detti principi tradizionali, di un trattamento salariale, pensionistico e sanitario speciali. Inoltre, salvo che per comportamenti estremamente gravi, i funzionari non possono essere rimossi dal servizio. Non esiste però alcun principio secondo cui l'allontanamento dalla funzione pubblica possa avvenire esclusivamente tramite una decisione giudiziale o soltanto tramite un atto amministrativo emesso da parte di un organo diverso dal superiore gerarchico. Né il principio secondo cui il rapporto con un funzionario pubblico debba sussistere, in linea di principio, a vita risulta violato dall'abolizione dell'autorità disciplinare giudiziaria.

Nel diritto disciplinare federale e in quello della maggior parte dei *Länder*, la decisione sulla rimozione dal servizio è di competenza di un tribunale disciplinare situato presso i tribunali amministrativi. Mentre lo Stato come datore di lavoro generalmente può emettere misure disciplinari semplici e di impatto medio, al contrario per imporre una misura così severa e rilevante per lo *status* del funzionario deve intentare un'azione disciplinare dinanzi al tribunale amministrativo. Dal 2008, la legge sulle sanzioni disciplinari del *Land* Baden-Württemberg (l'art. 38, comma 1, LDG BW) prevede però – legittimamente, secondo il Tribunale costituzionale – che tutte le misure disciplinari, ivi incluse quelle di rimozione, siano emanate con provvedimento amministrativo. I funzionari pubblici possono ricorrere al tribunale amministrativo senza necessità

¹ Un comunicato stampa della decisione è disponibile in lingua inglese alla pagina web <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-016.html>.

di un procedimento preliminare contro il provvedimento disciplinare emesso. L'azione non ha un effetto sospensivo. Sono previsti fondamentalmente tre gradi di giudizio (ma l'impugnazione è condizionata alla sussistenza di alcuni requisiti di ricevibilità). Il controllo giurisdizionale successivo è di competenza delle camere o dei senati disciplinari speciali.

Maria Theresia Roerig